

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Giuseppina Massara

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/11/2012 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
- Bilancio – Tributi -

Dalla Residenza Municipale, li 06 novembre 2012

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/11/2012 al 22/11/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Vincenzetti



**Comune di Cattolica**

Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 49 del 25/10/2012**

IMU -IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -. MODIFICAZIONE DEL  
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 26  
MARZO 2012

L'anno duemiladodici , il giorno venticinque del mese di ottobre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. Alle ore 21:00 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	G
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	P	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	GENNARI SILVIA	G
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	G
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
ARDUINI ALESSANDRO	P	LATTANZIO GIUSEPPE	G
DEL PRETE ENRICO	P		

**PRESENTI N 13**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

I Consiglieri Tonti Tiziano, Gennari Silvia, Cecchini Marco e Lattanzio Giuseppe sono assenti giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO

Sono nominati scrutatori: \*\*\*\*\*

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 59 (proponente: Vicesindaco Bondi) predisposta in data 17/10/2012 dal Dirigente Claudia Rufer ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/10/2012 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 17/10/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Preso atto della relazione del Vicesindaco Bondi e del dibattito che ne è seguito, con gli interventi dei Consiglieri: Ercolessi, Del Prete, Lorenzi per chiarimento, Del Corso, del Sindaco e del Consigliere Arduini, la cui registrazione integrale è depositata presso la Segreteria Generale;

Posto il presente atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

- Consiglieri presenti e votanti n. 13,
- Voti favorevoli ..... n. 10 (Maggioranza),
- Voti contrari ..... n. 02 (i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del PdL),
- Astenuti ..... n. 01 (il Consigliere Arduini del GM);

## DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 59

## INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza) voti contrari n. 2 (i Consiglieri Del Corso e Lorenzi del PdL) essendosi astenuto il Consigliere Arduini del GM;

Il presente atto è dichiarato,

## IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N. 59 del 17/10/2012**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la deliberazione del consiglio comunale n.13 del 26.03.2012 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU;

**VISTO** l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012 ed integra la disciplina dell'imposta di cui agli artt.8 e 9, L.Lgs 23/2011;

**VISTO** l'art.4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha modificato sia l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 che gli artt.8 e 9, L.Lgs 23/2011;

**CONSIDERATO** che nel tempo intercorso tra l'approvazione del regolamento e la data odierna sono intervenute sia modificazioni sostanziali della disciplina del tributo che circolari esplicative che rendono necessaria una profonda revisione del Regolamento approvato con la delibera di Consiglio n.13 del 26.03.2012;

**VISTO** l'art. 8 del D.Lgs 23/2011, a mente del quale l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

**VISTO** l'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:

- definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno e fa eccezione l'anno 2012 in cui è dettata una disciplina particolare dei versamenti a norma dell'art.13, comma 12-bis, D.L.201/2011;

- rinvia all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità;
- disciplina l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso e le esenzioni in materia di IMU;

**VISTO** l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;

**PRESO ATTO** che, a norma dell'art.13, D.L. 201/2011:

- l'Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
  - 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e assicurazione);
  - 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici) (65 dal 1.1.2013), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 per i quali tale moltiplicatore è elevato a 80;
  - 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).

ed è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili e/o inabitabili e per i fabbricati storici.

Per i fabbricati di cat.D, non iscritti in catasto la base imponibile è ottenuta a norma dell'art.5, comma 3, D.Lgs.504/1992;

Per le aree edificabili la base imponibile è ottenuta a norma dell'art.5, comma 5,

D.Lgs. 504/1992;

- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, inoltre, sono previste agevolazioni nella determinazione della base imponibile;
- Le aliquote sono disciplinate nei commi 6, 7, 8, 9, 9-bis;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, ma non quella relativa ai figli, si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche al coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale a cui spetta la soggettività passiva IMU in base all'art. 4, comma 12-quinquies, D.L.16/2012;
- i comuni possono prevedere che l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della L. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolata sulla

base dell'aliquota dello 0,76% per tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, degli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio, per l'ex casa coniugale assegnata ad un coniuge, per l'abitazione dell'anziano o disabile residente in strutture sanitarie o di ricovero, per le abitazioni e le relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per le abitazioni e le relative pertinenze già di proprietà degli I.A.C.P. adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

□ il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs.n. 241/1997 ovvero con modello F24 e, dal 1.12.2012 anche con bollettino postale, mentre la denuncia IMU è normata dall'art.13, comma 12-ter, D.L.201/2011;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

**VISTE** le abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del DL 201/2011;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

**VISTO** altresì il comma 6 dell'art. 13 del DL 201/2011, che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

**VISTO** il novellato regolamento dell'Imu allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione", e che in tale senso, è altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

**DATO ATTO** che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito quanto precede;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto che dal 1/1/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art.4, D.L. 16/2012, l'imposta municipale propria (IMU), sostitutiva, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011, dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), nonché, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
2. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente Regolamento abroga e sostituisce quello approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 26.03.2012;
4. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del DL 201/2011;

**E con successiva votazione:**

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile